



**RELAZIONE SULLA PROPOSTA RELATIVA
ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE ACQUISTATE IN
VIRTU' DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE
DEL 24 APRILE 2001, PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 29 – 30 APRILE 2002**

*(AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971 DEL
14 MAGGIO 1999, COME MODIFICATO DALLA DELIBERA 12475 DEL 6
APRILE 2000)*

1. Motivazioni della richiesta

Premesso che:

- in data 6 aprile 2001 il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la propria relazione sulla proposta relativa all'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie per i seguenti motivi: a) possibilità di utilizzare le azioni acquistate ai fini dell'assunzione di partecipazioni; b) interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo; c) eventuale asservimento a piani di stock option.
- in data 24 aprile 2001 l'Assemblea ha autorizzato l'acquisto ed alienazione di azioni proprie ai termini ed alle condizioni di cui alla relazione del consiglio di amministrazione sopra indicata;

Tutto ciò premesso, con la presente relazione si richiede all'Assemblea l'autorizzazione all'alienazione delle azioni proprie, acquistate o da acquistarsi in attuazione della deliberazione assembleare del 24 aprile 2001, con modalità diverse rispetto a quelle allora definite, qualora le azioni da alienarsi siano asservite ad un piano di stock option deliberato dalla Società, e fermi restando termini e condizioni di cui alla relazione del consiglio di amministrazione del 6 aprile 2001 e alla relativa autorizzazione dell'assemblea del 24 aprile 2001 per quanto concerne azioni proprie acquistate, da acquistarsi e/o da alienarsi per i motivi di cui sub a) e sub b) sopra indicati.

2. Numero massimo di azioni alienabili

Il numero massimo di azioni alienabili corrisponde al numero massimo di azioni acquistate o da acquistarsi autorizzato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2001, e cioè: un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute da Società controllate.

Categoria delle azioni alienabili

Non avendo la Società emesso, alla data della richiesta dell'autorizzazione, azioni diverse dalle ordinarie, saranno alienabili solamente azioni ordinarie.

Valore nominale

Le azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'alienazione hanno un valore nominale di € 0,52 (zerovirgolacinquantadue).

3. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'alienazione di azioni proprie è stata conferita per un periodo di 18 mesi a partire dalla prima operazione di acquisto effettuata successivamente alla data del 23 maggio 2001.

4. Corrispettivo di alienazione

Qualora le azioni da alienarsi siano asservite ad un piano di stock option deliberato dalla Società, si richiede che il prezzo di alienazione possa essere pari al "prezzo di esercizio" dei diritti di stock option concessi.

Ciò potrà permettere di utilizzare sempre le azioni proprie in asservimento di piani di stock option con "prezzo di esercizio" fisso e determinato.

5. Modalità di alienazione

Le alienazioni potranno essere effettuate sia sui mercati regolamentati, nel rispetto della normativa vigente, sia eventualmente al di fuori di essi.

Milano, lì 12 aprile 2002

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Prof. Francesco Gardin

La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Milano, Via C. Esterle 9 e presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, a Milano.